

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1615**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori BATTISTI, DEBENEDETTI, TURRONI,  
FRAU, DEL PENNINO, MEDURI e SERVELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2002**

—————

Nuova disciplina del *referendum* abrogativo e della proposta di legge d’iniziativa popolare: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d’iniziativa popolare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge costituzionale fa parte del gruppo di 25 proposte di legge di iniziativa popolare predisposte da «Radicali Italiani», per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori. Queste proposte non hanno ottenuto le cinquantamila firme previste dall'articolo 71 della Costituzione anche perchè, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico, il sistema dell'informazione non ha messo i cittadini nella condizione di conoscere per deliberare. Per questo motivo i 196 parlamentari si sono impegnati a presentare alle Camere quelle proposte di legge, pur senza condividerle interamente nel merito, ma interpretando il proprio atto con attività di servizio nei confronti delle decine di migliaia di cittadini che avevano apposto la propria firma, e nei confronti del numero imprecisabile di cittadini che avrebbero firmato ove fossero stati messi nella condizione di scegliere.

Anche la presente relazione quindi rispecchia le idee e le opinioni dei cittadini che hanno firmato la proposta di iniziativa popolare, e non necessariamente corrisponde alle idee dei parlamentari che hanno sottoscritto il presente disegno di legge costituzionale, la cui presentazione risponde alla medesima logica di servizio appena descritta.

«Onorevoli senatori, con questo disegno di legge costituzionale si punta a rivedere la disciplina del *referendum* abrogativo e della proposta di legge di iniziativa popolare, nella direzione di un deciso rafforzamento del diritto di iniziativa diretta dei cittadini.

Il *referendum* abrogativo, così come raffigurato dai padri costituenti, è stato nel tempo reso inefficace dall'azione combinata della Corte costituzionale e del sistema dei partiti.

La Consulta, cui la legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, ha assegnato il potere di giudicare se le richieste di *referendum* siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, ha infatti esercitato in maniera discrezionale questo potere creando una situazione che il Presidente emerito della stessa Corte, Antonio Baldassarre, ha descritto con queste parole: «il giudizio della Corte ha un'ampia dose di arbitrarietà tra virgolette, ma insomma con ampiezza di discrezionalità tale per cui pochi *referendum* potrebbero salvarsi, quelli che si salvano è perchè il giudice di costituzionalità fa finta che non esistano dei problemi che invece altre volte fa valere».

Il sistema dei partiti, da parte sua, ha dapprima sabotato il *referendum*, indugiando nell'approvazione della legge di applicazione dell'articolo 75, in seguito ha ripetutamente rovesciato gli esiti delle consultazioni referendarie ed infine ha giocato la carta dell'astensione, sia con la scelta di silenziare il dibattito sulle proposte referendarie in giornate domenicali, in cui era rilevante la percentuale degli elettori in ferie, sia con campagne esplicite per il non voto come strumento per invalidare i risultati delle consultazioni referendarie, che hanno visto larghe maggioranze di cittadini riconoscersi nelle ragioni e nelle richieste dei promotori dell'iniziativa.

Per fare in modo che, anche in Italia, i cittadini possano intervenire sulle questioni più disparate, dalla modifica dell'architettura istituzionale e costituzionale del Paese fino alla risoluzione delle più modeste controversie locali, è dunque necessario riscrivere l'articolo 75 della nostra Costituzione eliminando i principi della inammissibilità dell'iniziativa referendaria nelle materie elencate nel secondo comma dell'articolo 75 e dell'e-

sistenza del *quorum* della metà più uno dei cittadini come condizione necessaria per la validità della consultazione referendaria, e sottrarre alla Corte costituzionale il potere di controllo preventivo sui quesiti referendari cancellando l'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

In questo modo sarà possibile determinare anche nel nostro Paese le condizioni per un pieno funzionamento di questo istituto come accade nelle democrazie americana e svizzera. Basta pensare che senza vincoli di materia e senza il vincolo del *quorum*, negli

Stati Uniti, dal 1991 al 1998, si sono svolti 259 *referendum*: 77 nel solo 1994 e addirittura 99 nel 1996; in Svizzera, dal 1971 al 1998, si sono tenute 237 consultazioni referendarie.

Con questo disegno di legge costituzionale si intende altresì rafforzare il diritto di iniziativa del cittadino, stabilendo che il Parlamento deve obbligatoriamente calendarizzare il disegno di legge entro tre mesi dalla sua presentazione ad uno dei Presidenti delle due Camere».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

## Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è abrogato.

## Art. 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Il Presidente della Camera a cui viene presentata la proposta di progetto di legge di iniziativa popolare la pone all'ordine del giorno per la discussione entro tre mesi dalla verifica della validità delle firme dei richiedenti».